

Il sig. ██████ ribadisce che il ██████ opera attualmente con una ditta in concorrenza con la società resistente e quindi la richiesta di documentazione è un abuso.

Il sig. ██████ dichiara che non vi è alcuna concorrenza sleale ma semplicemente le società operano nello stesso settore.

La difesa del ricorrente in riferimento al doc. 17 avversario rileva che si tratta di atti di procedimento penale in fase di indagine che dovrebbero essere coperti dal segreto istruttorio.

La difesa della resistente dichiara che il doc. 17 consiste di copie del processo penale iniziato a seguito della querela presentata dal ██████ nei confronti del ██████, procedimento che per la parte di competenza della Procura di Venezia si è concluso con richiesta di archiviazione da parte del PM, richiesta alla quale si è opposto il denunciante, con conseguente attesa di udienza.

Il Giudice

si riserva di provvedere sul ricorso.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola

Successivamente,

il g.d.

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

rilevato che:

- con il ricorso in esame il **socio ricorrente** ██████ ha chiesto **ex artt. 2476 cc 700 cpc** sia ordinato alla SRL ██████ di consentirgli la **consultazione della documentazione sociale**, consultazione a suo dire già pretestuosamente negatagli in riferimento alla pendenza di procedimenti civili e penali inerenti addebiti di concorrenza sleale;
- la **SRL resistente** ha contrastato la richiesta cautelare affermandone il **carattere** del tutto **abusivo** ed illustrando al riguardo le condotte di concorrenza sleale addebitate al ricorrente fin dal 2011, condotte a suo dire tuttora attuali e in particolare oggetto -dopo varie pronunce cautelari in proprio favore- di due procedimenti di merito pendenti avanti il Tribunale di Vicenza, l'uno nei confronti del ██████ e del liquidatore della cessata HELLASPED SRL e l'altro nei confronti del ██████ e di ██████ SRL, srl queste due a dire della resistente strumento della lamentata concorrenza sleale posta in essere dal ██████;
- nel corso dell'udienza del 14 luglio scorso:
 - il ricorrente ha in particolare ribadito personalmente il proprio interesse alla consultazione della documentazione riguardante i rapporti tra la SRL resistente e la controllante, documentazione che d'altro canto l'a.u. della resistente ha dichiarato essere disponibile a consegnare in copia al ricorrente;
 - la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento *in toto* del ricorso, sul presupposto della non comprimibilità del diritto di accesso del socio in riferimento a vicende non più attuali;

ritenuto che:

- la pendenza di acceso conflitto tra il socio ricorrente e la SRL resistente in riferimento a



condotte di concorrenza sleale addebitate dalla seconda al primo e tuttora oggetto di accertamento giudiziale, dopo l'emanazione di una serie di provvedimenti cautelari favorevoli alla SRL resistente, è situazione illustrata e documentata dalla SRL;

- in presenza di tale situazione peculiare va qui senz'altro richiamato il costante e condivisibile orientamento di questo Tribunale relativo al contemperamento del diritto di accesso del socio rispetto ad esigenze della società meritevoli di tutela in particolare in termini di riservatezza dei dati sociali, contemperamento da condursi alla stregua del principio di buona fede, la cui applicazione allo specifico rapporto sociale ha portato in vari precedenti del Tribunale alla adozione di limitazioni al diritto di accesso del socio, ad esempio attraverso il mascheramento -nelle copie della documentazione da consegnare al socio- di dati sensibili relativi a clienti e fornitori (cfr., ad esempio, le ordinanze 29.9.2015 e 13.5.2017 nei procedimenti rg n.41539/2015 e n.5883/2017, reperibili sul sito www.giurisprudenzadelleimprese.it);
- nel caso di specie ad avviso del Tribunale il contemperamento tra le due posizioni in contrasto presenta aspetti peculiari, data la prospettazione di concorrenza illustrata dalla resistente
 - non solo in termini di mera potenzialità
 - ma -con significativa diversità rispetto ai precedenti appena citati- in termini di perdurante e attuale svolgimento da parte del ██████████ di attività imprenditoriale nello stesso settore della SRL,
 - svolgimento in quanto tale neppure smentito dal ██████████ che ha solo negato il carattere sleale della propria attività,

sì che, in definitiva, risulta pacifico come l'indiscriminato accesso del socio qui ricorrente alla documentazione della resistente comporterebbe la messa a disposizione di tale documentazione ad una impresa concorrente, e ciò a prescindere dal connotato di slealtà o meno dell'attività concorrente;

- data tale specifica situazione, la limitazione del diritto del socio all'accesso pare al Tribunale debba essere configurata:
 - in termini più stringenti rispetto a quelli del mero mascheramento di dati sensibili già disposto dal Tribunale nei precedenti citati,
 - in particolare restringendo l'accesso del socio a quei soli documenti rispetto ai quali il ricorrente ha illustrato uno specifico proprio interesse alla consultazione, in riferimento alla verifica della correttezza dei rapporti tra la SRL ██████████ e la controllante (al cui capitale sociale egli è estraneo), verifica giustificata dal diverso andamento dei due enti,
 - per il resto il ricorrente neppure avendo specificato alcun proprio attuale e concreto interesse alla consultazione richiesta,
 - sì che, in definitiva,
 - a fronte di un interesse della società senz'altro meritevole di tutela quale quello di evitare -a salvaguardia del proprio stesso avviamento- la ostensione dei propri dati interni al socio che, come il ██████████, operi nello stesso mercato,
 - il diritto di accesso del socio possa trovare soddisfazione in via d'urgenza solo in riferimento a quella documentazione per la quale egli ha dedotto un



attuale specifico interesse alla consultazione, ogni ulteriore approfondimento andando riservato all'eventuale giudizio di merito;

ritenuto quindi conclusivamente che il ricorso possa essere accolto solo per quanto riguarda la consegna da parte della società resistente al ricorrente di copia della documentazione contabile e amministrativa riguardante i rapporti tra la stessa SRL [REDACTED] e la società sua controllante, consegna che va quindi ordinata come in dispositivo con spese di estrazione delle copie a carico della resistente che ha specificatamente richiesto tale modalità di accesso, non apparendo invece né necessaria né opportuna la diretta consultazione della documentazione sociale da parte del ricorrente presso la sede sociale, data la specificità della documentazione in questione e dati gli episodi di estrema tensione già verificatisi tra le persone fisiche coinvolte;

ritenuto, quanto alle **spese** del presente procedimento, sulle quali deve provvedersi versandosi nell'ipotesi di cui ai commi sesto e settimo dell'art.669octies cpc, che le stesse possano essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso e della disponibilità manifestata dalla resistente alla consegna a controparte della documentazione oggetto di accoglimento;

P.Q.M.

visti gli artt. 2476 cc, 700 cpc, 669octies cpc;

1. in parziale accoglimento del ricorso, ordina alla società resistente di consegnare al ricorrente copia della documentazione contabile e amministrativa riguardante i rapporti tra la stessa SRL [REDACTED] e la società sua controllante, consegna da effettuarsi nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e senza addebito al ricorrente dei costi di estrazione delle copie;
2. rigetta per il resto il ricorso;
3. compensa interamente tra le parti le spese del presente procedimento.

Milano, 20 luglio 2017.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola

